

Sentenza del 5 febbraio 2020

– Presidente: Dott. Donato Pianta

– Consigliere relatore: Dott. Giuseppe Magnoli

Attesa

l'autonomia tra i giudizi civile e penale nonché la diversità del regime

probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del

riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo

dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede

civile), l'accertamento contenuto nella sentenza penale in relazione alla

condotta tenuta dall'amministratore non costituisce un vincolo per il giudice

civile nella definizione della lite.

In

tema di responsabilità degli amministratori, a fronte dell'addebito

all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il

versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile è

quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto

versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute

dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla

responsabilità –
per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai
relativi
creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del
patrimonio sociale a
ciò conseguita – attribuendo l'imputazione che assume
(soltanto) erronea
all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché
l'amministratore
risponde anche dell'operato di questi ultimi, sia perché tra
gli oneri di
diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di
controllare l'operato
dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad
operazioni
riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

I principi sono stati espressi nel giudizio
di appello promosso dall'ex socio e amministratore unico di
una s.r.l. in
liquidazione, poi fallita, avverso la sentenza del Tribunale
che aveva accertato
la sua responsabilità, quale amministratore unico, in
relazione alle seguenti
condotte: (i) mancata richiesta ai soci del versamento del
residuo capitale
sottoscritto, onere aggirato contabilmente tramite scritture
contabili
artificiose; (ii) irregolare tenuta delle scritture contabili
e compimento di
ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti.

[Sent. 05.02.2020Download](#)

(Massime

a cura di Marika Lombardi)